



1873

1. k. Salvo
Estratto - Dai registri ripre-
ti nella Cancelleria del Tribunale
Civile e Correzionale di
Canasto - Vittorio Emanuele
secondo - Per grazia di Dio
e per volontà della Nazione -
Re d'Italia - Il Tribunale
Civile di Canasto composto
dai Signori Cavaliere Antonio
Sabato Presidente, Leonardo Ma-
ria Corniani e Giuseppe Toci
Ceraoli Giudici, ha emesso
la seguente - Sentenza - Nel
la Causa Civile sommaria
in prima istanza, iscritta al
ruolo di spedizione N. 35 -
- Qua - Il Sig. Ferdinando
Blanco Intendente di Finan-
za della Provincia di Terra
d'Otranto, e qual rappresen-
tante in detta Provincia la
Società Anonima per la vendi-
ta dei beni del Regno, difesa
e rappresentata dall'Avvoca-
to e Procuratore Curiale Sig.

Spina

Francesco Lupoli fu Com-
messo, attore con l'atto del
cinque Luglio mille ottocen-
to settantotto - Contro - Il Mu-
nicipio di Avetrana, citato
in persona del Sindaco Signor
Davide Parlatano ivi domi-
ciliato e residente, convenuto
col suddetto atto, contumace -
- Chiamata la causa dall'u-
ficere di servizio - Udito
il rapporto della causa fat-
to all'udienza dal Procura-
tore convenuto, il quale
ha concluso come segue -
- Che piace alla giustizia
del Tribunale, facendo drit-
to all'atto spiegato dall'ar-
ministrato: istante in data
del 26 Gennaio ultimo di
chiarare: - 1.° Risoluta
l'aggiudicaz. avvenuta a fa-
vore del Comune di Avetrana
col verbale di pubblica del sei
Febb. 1867 del fondo sito in



agro di Manduria ed Avetrana Mucchioso, denominato Spicerni o Saline, della estensione di ettare 544, are 63 e centiare 2, riportato nel già catasto provvisorio di quel comune art. 1749 Ley. P. A. N. 20, 21, 22, e siccome consegnato col verbale di possesso del 31 Dic. 1867 - 2.° Ordinare che la rivendita di detto fondo in danno di esso Comune, nei modi consentiti dagli art. 82, 85 del Regolamento del 14 Sett. 1872, e N. 812 - 3.° Per gli effetti condannare il Comune suddetto allo immediato rilascio del fondo su espresso con la perdita della prima rata di prezzo già versata in Lire 93.40, e del valore degli accessori, già soddisfatti, con la condanna ancora ai danni interessi e spese di giudizio e compenso di Avvoceria, at-

Spun

tribunale, al sottogredito
Avv. e Proc. Quotidiano, che
dichiari averle anticipato. In
ultimo il tutto con esecuzione
provvisoria. Aggiungo. Per
la non comparso del convenuto
Municipio di Avetrana,
si conchiude dichiararsi la
contumacia dello stesso e far-
si dritto alla domanda.

Il Trib. ha esaminato le
seguenti Questioni. 1.^a Se
l'acquirente manca all'adem-
pimento di una delle sue ob-
bligazioni può sciogliersi il
contratto di vendita? - 2.^a
Che per i danni, interessi,
spese ed esecuzione provviso-
ria? - Sulla 1.^a - Osserva
che per precetto dell'art. 1165 del
C.C. in tutte le convenzioni pinal
logratifiche, e sottintesa la clausola
risolutiva, per precetto una delle
parti contraenti non adempia
gli obblighi assunti, e cotesto caudi-



sione risolutiva viene riferimata
altresi dal Regolamento del 14 Sett.
1872. N. 812, relativo alla vendita
dei beni Demaniali del Regno, il
quale negli art. 41, 42, 82 ed 83 sancisce
la perdita della prima danda
del valore degli accessori ed i dan-
ni interessi ovvero il comprato
ne di beni Demaniali, che
sospende il pagamento del prezzo
nell'epoche convenute. Nel caso
in esame la Società Anonima per
la vendita dei beni Demaniali
del Regno d'Italia, si fa richiesta
ne dal Comune di Avellana il rilascio
del predio Muceluzzo Spurio o Sali-
ve vendutogli con verbale di aggr-
vazione del 6 Febb. 1869, sul fonda-
mento di aver trascurato l'obbligo
appunto col vendite inadempiente
alla soddisfaz. del prezzo; domanda
del pari la perdita della prima danda
d'accessori, la cui istanza merita
accoglimento, perche mette capo nella
violazione del contratto med. - Sulla

2.^a - Oppone, che chi manca di adempire un obbligo, è tenuto al risarcimento dei danni-interessi, ai termini dell'art. 1218 dello stesso Codice - Oppone che la sentenza può modificarsi di clausola provvisoria, avvegnacchè la domanda della ditta Società si adagia sulla legge, ed in un atto pubblico col art. 363 C. di P. C. - Oppone che il paccante è tenuto al pagamento delle spese giudiziarie - art. 370 del Cod. anzid. - Per tali motivi - Il Trib. udito il Proc. comparso, pronunciando sulla domanda della Società anonima per la vendita dei beni del Regno, proposta con atto del 26 Gennaio 1873 contro il Municipio di Avetrana, ed a seguito della sentenza del 21 Aprile 1873, provvede quanto segue - 1.^o Dichiarare risolta l'aggiudicazione del fondo macchioso Spicchio Saline, sito nei terreni di Manduria ed Avetrana, dell'estensione di Ette. ca 544, are 63 e centiare 2, seguita

a favore del Comune di Avetrana
con verbale di giunta del sei
Febb. 1864 - 2.° Per l'effetto con-
danna il Comune med. all'im-
mediato rilascio del predio anzi-
detto alla perdita dello prima rata
di prezzo pagata in Lire 953. 40,
ed al valore degli accessori soddisfatti,
a favore della menzionata Società
anonima - 3.° Ordina la rivendita
del detto fondo in danno del nomina-
to Comune, ai termini degli articoli
82 ed 85 del Regolamento del 14 Sett.
1862, N. 812 - 4.° Condanna il ripetu-
to Comune ai danni e interessi da li-
quidarsi nei modi di legge, non che alle
spese del giudizio, ed attribuisce que-
ste al Procuratore Erariale Sig. Fran-
cesco Lupoli, il quale ha dichiarato di
averle anticipate - 5.° Delega il Giudi-
ce Sig. Pucci-Cruzoli per la relativa
tassa - 6.° Ordina che la presente
si esegua non ostante appello - 7.° Desti-
na l'Usc. Sig. Puccho per la noti-
ficazione di questa sentenza al contuma-

ce Municipio - Così decisa nella
Camera di Consiglio del Tribunale Civ.
di Taranto dai Legi Cav. Antonio
Sabato Presidente, Leonardo Ma-
ria Tommajo e Giuseppe Procci
Cerapoli Giudici, oggi primo Agosto
1843 sottoscritta - Firmate - An-
to Sabato - L. M. Tommajo -
G. Procci Cerapoli Estensore -
V. Vigliore Vice Cancelliere -
- Reg. degli atti menzionati sono
i seguenti - (1) Reg. nella Can-
cell. della Pretura di Manduria
a 26 Germ. 1843 con marca di L.
1. 20 annullata - (2) N. 941 -
Reg. nella Cancell. del Trib. di
Taranto a 28 Aprile 1843 con marca
di L. 1. 20 annullata - La presen-
te sentenza espletata di firme
oggi sedici Agosto 1843, è stata da
me qui sottoscritto Vice Cancell.
pubblicata all'udienza tenuta nello
stesso giorno dal Trib. Civile di
Taranto - Firmato - Il Vice Can-
celliere V. Vigliore Quitany

N. 2851 - Carta L. 2, 40 - Re-
dazione L. 5, 00 - Reg. e
rept. L. 6, 20 - Costabili-
ne L. 3, 60 - Firmato - N.
Pattini V. C. aggi. - N.
1836 repertorio - Il registro
apposto alla sentenza originale
è il seguente - N. 1412 - Reg.
a quaranta 21 agosto 1873 - Reg. 3.
vol. 23 - fol. 63 - Cassa fissa dopo
giù decimo L. 6, 00 - Firmato - Il
Ricevitore S. Monticelli - Co-
mandiamo a tutti gli ufcieri
che ne siano richiesti, ed a chiunque
spetti, di mettere ad esecuzione la pre-
sente, al ministero pubblico di darvi
assistenza, a tutti i comandanti, ed
ufficiali della forza pubblica di concor-
rerli con esso quando ne siano legalmen-
te richiesti - Per copia esecutiva - Si-
lapiata a richiesta del Proc. in causa
Sig. Francesco Lupoli, oggi ventuno a-
gosto 1873 - Firmato - Il Cancellie-
re del Trib. - J. Martino - Qui-
tanza N. 2955 - Carta fol. 1. L. 4, 20

Dritto originale L. 1..50 = Dritto di co-
pia L. 3..60 = Marca crept. L. 1..40.
= Totale L. 13..50 = Firmato N. Gatti-
ni S. C. agg. = N. 1889 Repertorio
Reg. a Cavanto nella Cancell. del Trib.
con marca di L. 1..20 annullato og-
gi 21 agosto 1873 = Firmato. Il Can-
cell. G. Martino




In copia conforme
F. Supozio

Sept. = Collazionata ed auten-
ticata la presente copia conf. alla copia
rilasciata. La sentenza originale e la copia
sono reg. come dimanti. Reg. la presente
con marca di L. 1..20 annullato

Cavanto 22 agosto 1873

Il Cancelliere



G. Martino

Quitanza N. 2956 -

Autentica. L. 1..20

Marca crept. " 1..40

Totale L. 2..60

N. Gattini S. C. agg.